

Emanuele Montemmarano



***La riforma delle professioni
non organizzate:
un nuovo scenario
per gli enti ecclesiastici***

Premessa

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 ha riformato la materia delle professioni non organizzate, introducendo significative novità per le numerosissime figure professionali che attualmente non sono regolamentate. Tra queste, spicca la certificazione di qualità del singolo lavoratore, requisito nuovo e che potrà d'ora in poi orientare la politica di gestione del personale, in tutte le fasi: selezione, retribuzione, monitoraggio, valutazione e disciplina.

La riforma, che certamente interessa tutti i settori, avrà un impatto particolarmente rilevante per le opere ecclesiali, nella misura in cui il marchio di qualità del lavoratore si baserà non solo sulle abilità e competenze tecniche, ma anche sull'effettiva idoneità dal punto di vista comportamentale e morale a realizzare l'indirizzo cattolico delle opere cui il lavoratore è adibito, in relazione alle mansioni svolte.

Il percorso, ovviamente, andrà definito in collaborazione con le istituzioni e con le parti sociali, ma sarà importante, fin da subito, avere chiaro l'obiettivo da raggiungere.

Ciò premesso, si passano in rassegna i punti salienti della riforma.

1. Significato di “professioni non organizzate”

La questione è essenziale, poiché permette d'individuare con esattezza il campo di applicazione della legge e la riconducibilità alla riforma delle diverse prestazioni professionali di cui si avvalgono gli enti ecclesiastici, anche ai fini della certificazione di qualità del lavoratore.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge dispone al riguardo che per “professione non organizzata in ordini o collegi” s'intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Vi rientrano, quindi, la maggior parte dei lavoratori autonomi e subordinati degli enti, ad eccezione delle prestazioni esclusivamente manuali (ma sono poche quelle che non richiedono alcun concorso di lavoro intellettuale) e di quelle espressamente escluse dalla legge, come le professioni sanitarie.

2. Compatibilità con tutte le tipologie lavorative

L'ultimo comma dell'articolo 1 chiarisce che la professione, ai sensi della legge in questione, è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Ciò vuol dire che la certificazione può riguardare sia i liberi professionisti che i lavoratori dipendenti e parasubordinati. Non sfugge, quindi, la dimensione della novità, che, come ogni grande riforma, porrà certamente nuove questioni da risolvere in sede legale e sindacale. Cosa succederà, ad esempio, se un lavoratore certificato perderà il riconoscimento di qualità? Ci sarà un trattamento retributivo più favorevole per il lavoratore certificato rispetto agli altri? Sono temi che sicuramente impegneranno le parti sociali nei prossimi anni.

3. Associazioni professionali

La legge promuove l'associazionismo come criterio fondante del sistema delle professioni non organizzate. Dispone, infatti, l'articolo 2 che coloro che esercitano le professioni non organizzate, come sopra definite, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali dovranno garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Le associazioni professionali promuoveranno, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotteranno un codice di condotta, vigileranno sulla condotta professionale degli associati e stabiliranno le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

L'articolo 3 aggiunge che le associazioni professionali potranno a loro volta riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. Queste ultime avranno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse potranno controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard

professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

4. Autoregolamentazione volontaria delle professioni non organizzate

L'articolo 6 della legge è quello che crea il collegamento, in apertura sottolineata, tra riforma delle professioni e certificazione di qualità del lavoratore. Dispone, infatti, la norma che “la riforma promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei professionisti, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'articolo 2” e che “la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI”.

Aggiunge il comma successivo che “i requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione”.

Il Ministero dello sviluppo economico promuoverà l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della legge.

Il percorso è quindi tracciato: il lavoratore, appartenente o meno ad un'associazione professionale, potrà essere certificato nella misura in cui dimostrerà di applicare lo standard professionale definito in una norma tecnica, già esistente o, come nel caso degli enti ecclesiastici, da definire aprendo un tavolo tecnico in sede UNI (ente italiano di unificazione normativa).

5. Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

L'articolo 9 della legge individua nel dettaglio i passaggi da realizzare per giungere alla certificazione del lavoratore. Il percorso è il seguente:

- a) le associazioni professionali e le eventuali forme aggregative tra le stesse collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento;
- b) gli enti di certificazione possono essere costituiti ex novo, oppure saranno gli enti di certificazione già esistenti (tra cui quelli già accreditati per il rilascio della certificazione di qualità aziendale secondo la Norma Uni En Iso 9001:2008) ad avviare presso

Accredia la pratica di estensione dell'accreditamento dalla certificazione della qualità aziendale a quella del singolo lavoratore;

c) gli organismi di certificazione accreditati dall'ente nazionale di professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Conclusione

Già poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge, i tavoli tecnici dell'UNI sono stati presi d'assalto da decine di categorie professionali che intendono entrare nel nuovo meccanismo. Ciò significa che tutto il sistema avverte il bisogno dei nuovi strumenti, finalmente varati dal legislatore italiano. I benefici riguarderanno tutti gli attori del sistema professionale:

- le imprese, che potranno selezionare personale già qualificato, non solo sulla base di requisiti puramente formali (ad esempio l'abilitazione o il titolo di studio), ma soprattutto a fronte di standard di categoria ben più vicini alle necessità specifiche del settore di appartenenza;
- i lavoratori, che potranno veder riconosciute le loro capacità e qualità professionali, in un meccanismo finalmente meritocratico, da tempo invocato in Italia, reso sempre più necessario dalla drammatica situazione dell'occupazione;
- le associazioni sindacali e di categoria, cui la riforma assegna un ruolo centrale nella definizione dello standard e dei conseguenti percorsi formativi e certificativi;
- gli enti di certificazione, che potranno estendere il raggio della loro attività dalla certificazione delle aziende a quella dei lavoratori.

In questo scenario, certamente gli enti ecclesiastici sapranno avvalersi delle nuove possibilità offerte dalla riforma. Del resto, la crisi delle vocazioni rende sempre più urgente ricorrere al personale laico, in tutte le forme (dirigenti, consulenti, fornitori, dipendenti).

La certificazione dei lavoratori autonomi e dipendenti, purché basata su standard tecnici e professionali realmente conformi alle esigenze dei gestori delle opere ecclesiali ed oggetto di un monitoraggio effettivamente qualificato, rigoroso e continuativo nel tempo, potrà orientare sia la scelta dei laici cui affidarsi, sia il controllo sul loro comportamento.